

Contaminazione di una rada in un sito di bonifica di interesse nazionale e individuazione del responsabile per la realizzazione del progetto di bonifica

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 27 dicembre 2023, n. 3972 - Savasta, pres.; Dato, est. - (*Omissis*) S.r.l. (avv.ti Capria, Marocco e Mauceri) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (poi Ministero della Transizione Ecologica) ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Sito di interesse nazionale - Contaminazione di una rada - Atto di diffida e messa in mora.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo del giudizio spedito per la notifica in data 3 novembre 2017 e depositato in data 10 novembre 2017 DOW Italia Divisione Commerciale S.r.l. ha rappresentato quanto segue.

La società ricorrente ha gestito, da maggio 2001 a gennaio 2003, all'interno del petrolchimico di Priolo, uno stabilimento di produzione di polioli, glicole propilenico e derivati e ossido di etilene, precedentemente di proprietà di Enichem S.p.a. (ora Syndial S.p.a.); detto impianto è stato definitivamente chiuso in data 1 aprile 2004.

Il sito di Priolo è stato qualificato di interesse nazionale ai fini della relativa bonifica stante la situazione di contaminazione che lo caratterizza; sul sito hanno operato ed operano svariati gestori di attività chimiche, petrolchimiche, ecc., anche se la fase di maggiore sviluppo (e inquinamento) del sito stesso è da collocarsi intorno agli anni '60 e '70, per la deducente, come anche riconosciuto in alcuni procedimenti giudiziari innanzi.

Limitatamente al periodo di gestione del sito la deducente ha provveduto a svolgere, unitamente alle altre società presenti nel sito di Priolo, e con esclusivo riferimento alle aree in gestione, il procedimento volto alla bonifica dei suoli e delle acque sotterranee, ai sensi della normativa all'epoca vigente (D.Lgs. n. 22/1997 e D.M. n. 471/1999), e ciò anche a fronte dell'attività di caratterizzazione già completata da Syndial S.p.a. per l'area acquisita successivamente dalla stessa esponente (e poi nuovamente ceduta a Syndial S.p.a.).

Per l'esponente, la contaminazione rinvenuta nel sito (e a maggior ragione quella della rada di Augusta) non è in alcun modo riconducibile alle attività svolte dalla stessa sul sito stesso (deducente che, fintanto che ha gestito il sito in questione, ha posto in essere i relativi interventi a titolo meramente volontario; tali interventi, tra gli altri, sono stati espressamente assentiti nell'ambito del progetto di bonifica della falda approvato con decreto interministeriale del 29 novembre 2004).

Nel periodo in cui la deducente ha gestito e successivamente mantenuto in proprietà il sito di Priolo si sono svolte numerose conferenze dei servizi parte delle quali hanno riguardato anche i piani e i progetti della stessa ricorrente e, in generale, le problematiche di contaminazione del sito di Priolo nel suo complesso e della rada di Augusta.

La società ricorrente si è vista costretta ad impugnare svariati verbali di conferenza dei servizi, con particolare riferimento alle prescrizioni rese dalle Amministrazioni sulla rada di Augusta e sulla richiesta di porre in essere un sistema di confinamento fisico delle aree.

Il Tribunale adito, nella sentenza n. -OMISSIS-, ha espressamente rimarcato come *“la società ricorrente ha documentato la propria estraneità alla bonifica dei fondali della Rada Sia per il breve periodo di gestione dello stabilimento stesso, e sia, infine, perché i valori inquinanti emersi nelle (...) indagini sui campioni, non sono comunque riconducibili alle lavorazioni del proprio stabilimento”*.

Anche nell'appello presentato dal Ministero dell'Ambiente alla citata sentenza, quest'ultimo ha indicato come la società ricorrente non fosse destinataria delle prescrizioni relative alla caratterizzazione della rada di Augusta (e dunque alla bonifica della rada) non essendo la deducente né titolare né utilizzatrice di pontili.

Tuttavia, nella conferenza dei servizi del 6 marzo 2008, l'Amministrazione, in maniera ambigua con riferimento alla posizione della deducente, ha richiesto la realizzazione di un sistema di confinamento fisico e ciò sulla mera presunzione *“che sia in atto un processo di trasferimento della contaminazione dalla falda inquinata sottostante lo stabilimento multisocietario al corpo ricettore costituito dal mare”*.

La deducente ha dunque avvertito detto verbale (r.g. n. 1383/2008) e, con successivo ricorso r.g. n. 164/2009, anche la conferenza di servizi del 7 ottobre 2008 nella parte in cui il Ministero ha approvato il progetto di bonifica della rada di Augusta e laddove l'Amministrazione avesse inteso, e ciò anche in relazione agli interventi oggetto dello stipulando accordo di programma menzionato nello stesso verbale, imporre ai soggetti privati insediati nel sito di interesse nazionale di Priolo i costi relativi agli interventi approvati o in corso di approvazione sulle aree pubbliche, ricorsi (unitamente a numerosi altri presentati da soggetti coinsediati nel sito di Priolo e cui in effetti l'Amministrazione aveva direttamente imposto la caratterizzazione dei sedimenti della rada), definiti con sentenza n. 2117/2012.



Per quanto riguarda la specifica posizione della deducente, osserva la stessa esponente, i due ricorsi sub nn. rg. 1383/2008 e 164/2009 sono stati accolti *in toto* e tutte le relative prescrizioni impugnate sono state annullate.

La posizione della deducente in giudizio non ha mai attenuto alla contaminazione della rada di Augusta in relazione alla titolarità di aree demaniali o pontili ma, più indirettamente, per la richiesta di realizzazione di un sistema di confinamento fisico delle aree in proprietà sull'assunto (avanzato dal Ministero) che vi fosse in atto un fenomeno di inquinamento della rada ad opera della falda sottostante il sito di Priolo.

Con atto notarile del 29 giugno 2010, la società ricorrente ha trasferito a Syndial S.p.a. i terreni di proprietà ubicati nel sito di interesse nazionale di Priolo; con riferimento alle aree oggetto di cessione, ricomprese nel perimetro del sito di interesse nazionale di Priolo è stato altresì stipulato un *closing memorandum* in base al quale la società Syndial S.p.a. ha espresso il proprio consenso a completare a propria cura e spese l'*iter* di bonifica in corso e a realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ivi inclusi quegli interventi che si rendessero necessari in esito ai contenziosi pendenti.

In data 29 marzo 2011, la società ricorrente e Syndial S.p.a. hanno trasmesso al Ministero dell'Ambiente una comunicazione a firma congiunta di subentro nell'*iter* di bonifica del sito di Priolo relativamente alle aree oggetto di cessione.

A distanza di più di sette anni dalla restituzione a Syndial S.p.a. delle aree e del subentro di quest'ultima nel procedimento di bonifica del sito, il Ministero dell'Ambiente ha notificato alla deducente la diffida avversata.

Il Ministero dell'Ambiente ha addotto che il Tribunale adito avrebbe respinto sul punto (ossia sulla questione della bonifica della rada di Augusta) i ricorsi delle aziende (tra la deducente) e accertato la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN di Priolo in ordine alla contaminazione della rada; sul presupposto, poi, che tale sentenza sarebbe passata in giudicato senza che alcuna delle società abbia dato corso agli interventi di bonifica e ripristino della rada, il Ministero ha diffidato le stesse società ad avviare, entro 90 giorni, le procedure di bonifica e ripristino ambientale della rada di Augusta.

La deducente, in risposta alla diffida per cui è causa, ha rappresentato al Ministero dell'Ambiente la totale estraneità alla contaminazione della rada; tuttavia, il Ministero dell'Ambiente non ha fornito alcun riscontro, di talché la deducente ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque.

3. Con ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica in data 29 luglio 2019 depositato in data 11 settembre 2019 la deducente ha rappresentato di aver appreso che in data 29 maggio 2019 il Ministero dell'Ambiente ha istituito un tavolo tecnico permanente per la bonifica della rada di Augusta. Nell'ambito di tale nota il Ministero dell'Ambiente ha ribadito che *"in data 11.09.2012 il TAR Catania ha accolto i ricorsi delle Aziende annullando il verbale della conferenza dei servizi (...). Tuttavia in ordine al profilo della responsabilità, nella medesima sentenza ha riconosciuto la 10 responsabilità delle aziende ricorrenti ad eccezione di Buzzi Unicem, attraverso il criterio delle presunzioni"*.

La nota ha rilevato che *"la DG STA con nota del 18206 del 07.09.2017 ha diffidato le suddette aziende ad avviare le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta" (...)* le aziende DOW Produzione Italia Divisione Commerciale S.r.l., Versalis S.p.A., Syndial S.p.A., ENI R&M S.p.A. (...) hanno trasmesso argomentazioni tecnico-amministrative in risposta all'atto di diffida". Ha precisato peraltro il Ministero dell'Ambiente di aver segnalato in data 30 maggio 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa l'inottemperanza alla diffida.

Facendo seguito alla relativa istituzione del tavolo tecnico permanente, in data 17 giugno 2019 si è tenuto il primo incontro e anche nel relativo verbale è stato ribadito quanto indicato circa i profili di responsabilità delle società in generale (e della società ricorrente in particolare).

Lamenta la deducente che da tale documentazione si evince che il Ministero dell'Ambiente non ha tenuto in considerazione alcuna le osservazioni della società ricorrente, osservazioni dalle quali si evince l'estraneità della stessa deducente dal fenomeno di contaminazione della rada.

La parte ricorrente ha pertanto avversato gli ulteriori atti in epigrafe.

4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 giugno 2021 e depositato in data 24 giugno 2021 la deducente ha osservato che nell'ambito del detto tavolo tecnico si sono tenuti una serie di incontri, in particolare in data 17 giugno 2019, 23 luglio 2019 e 18 novembre 2019 per effettuare una ricognizione sui dati disponibili circa la condizione ambientale della rada di Augusta.

Stante l'incertezza sul punto, nel tavolo tecnico le Amministrazioni hanno convenuto di incaricare ISPRA e CNR di preparare una relazione sul quadro ambientale dei sedimenti della rada di Augusta specificando anche la eventuale necessità di svolgere ulteriori indagini.

La suddetta relazione è stata trasmessa dagli enti nel mese di febbraio 2020 e discussa in una riunione del tavolo tecnico del 6 maggio 2020.

Si è poi tenuta, in data 23 settembre 2020, una prima conferenza dei servizi istruttoria per l'esame del suddetto documento ISPRA - CNR, la cui convocazione è stata trasmessa anche ai destinatari della diffida impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.

Alla conferenza di servizi alcune delle società hanno presentato osservazioni e la riunione è stata aggiornata al 10 febbraio

2021, al fine di darvi riscontro.

Successivamente a tale riunione, cui le Amministrazioni non hanno ammesso le società che ne avevano fatto richiesta, è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria cui ha poi fatto seguito il decreto impugnato che ha approvato il documento “*Rada di Augusta – Relazione ISPRA – CNR – gennaio 2020*”.

Sul fronte della responsabilità degli interventi, il Ministero ha continuato a ribadire che la citata sentenza n. 2117/2012 avrebbe accertato la responsabilità dell’inquinamento in capo alle aziende destinatarie della diffida precisando poi che “*allo stato non risultano altri soggetti responsabili della contaminazione*”.

La parte ricorrente ha pertanto avvertato gli ulteriori atti in epigrafe.

5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 maggio 2022 e depositato in data 10 giugno 2022 la parte ricorrente ha avvertato la nota del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, Ex Divisione III – Bonifica dei siti di interesse nazionale in data 1° aprile 2022 (“SIN Priolo (ID_04) – Aggiornamento valori di intervento Rada di Augusta – “Piano di attività per la definizione dei valori di intervento dei sedimenti nella Rada di Augusta (SIN Priolo)”, trasmesso da ISPRA con nota acquisita al Prot. 33945/MITE del 16-03-2022” nonché il relativo allegato.

6. Le parti, ricorrente e resistente, in vista dell’udienza di discussione hanno depositato documenti e memorie; la parte ricorrente ha altresì depositato replica.

7. All’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023, presenti il difensore della società ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato profili di inammissibilità del primo, del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti stante la natura non provvedimentale ovvero endoprocedimentale ovvero non lesiva dei provvedimenti impugnati.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Quanto al ricorso introduttivo del giudizio, l’Amministrazione resistente ha frapposto l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, in ragione della natura non provvedimentale dell’atto oggetto di impugnazione.

Per la parte resistente, l’atto avvertato è mero atto monitorio avente lo scopo sia di sollecitare le Aziende - ritenute responsabili della contaminazione dal Tribunale adito (sentenza n.-OMISSIS-) - ad avviare il procedimento di bonifica della rada ai sensi degli artt. 242 e 252 del d.lgs. 152/2006 sia di interrompere l’eventuale decorso della prescrizione quinquennale in relazione all’azione civile per il risarcimento del danno ambientale (cfr. memoria depositata in data 6 ottobre 2023).

8.1. L’eccezione di inammissibilità è fondata.

8.1.1. Il Ministero resistente, con l’atto impugnato, dopo aver richiamato la sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117, ha rilevato che nessuna delle società individuate “*quali responsabili della contaminazione*” aveva “*dato corso agli interventi di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta*”; il Ministero, pertanto, ha diffidato le aziende destinatario dell’atto “*ad avviare, entro e non oltre il termine di 90 giorni dal ricevimento della presente, dandone formale comunicazione alla scrivente Amministrazione, le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta*”, precisando infine che la stessa nota “*costituisce formale messa in mora ai sensi dell’art. 2943 c.c. in relazione all’azione di danno ambientale in sede civile*”.

8.1.2. Per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità; di conseguenza la giurisprudenza nega che siano immediatamente lesivi (cfr., *ex plurimis*, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 13 luglio 2020, n. 580; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 31 agosto 2023, n. 13493).

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha distinto tra diffide cc.dd. “in senso stretto” ed atti che, sebbene formalmente qualificati come diffide, sono tuttavia costitutivi di effetti giuridici sfavorevoli per i destinatari (come, ad esempio, gli “ordini”).

Le diffide “in senso stretto” consistono nel formale avvertimento - indirizzato ad un soggetto (pubblico o privato), tenuto all’osservanza di un obbligo in base ad un preesistente titolo (legge, sentenza, atto amministrativo, contratto) - di ottemperare all’obbligo stesso; esse, dunque, non hanno carattere novativo di tale obbligo e usualmente il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei soggetti destinatari, i quali, nonostante l’intimazione, siano rimasti inosservanti del proprio obbligo; ne consegue che le diffide in senso stretto, proprio per il loro carattere ricognitivo di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non sono immediatamente lesive della sfera giuridica del destinatario, a differenza dei successivi provvedimenti sfavorevoli e, come tali, non sono ritenute atti immediatamente impugnabili.

Inoltre, la mera indicazione nell’atto di diffida di termini puntuali per adempiere agli obblighi ritenuti sussistenti non appare sufficiente a mutare la natura dell’atto (diffida “in senso stretto”), quale atto avente natura endoprocedimentale, non immediatamente lesivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 62; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 dicembre 2021, n. 1805).

8.1.3. Dalla piana lettura della diffida avvertata si ricava che l’atto non ha carattere novativo (ma meramente ricognitivo

di obblighi che l'Amministrazione assume come preesistenti) e l'espressa indicazione di un termine puntuale per adempiere (novanta giorni, nel caso in esame) non è sufficiente a mutare la natura dell'atto stesso, come sopra evidenziato.

8.1.4. Infine, non può ritenersi lesiva la diffida impugnata in quanto atto interruttivo della prescrizione, posto che lo stesso atto non reca alcun attuale *vulnus* alla sfera giuridica dell'interessata.

9. Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 settembre 2019, ritiene il Collegio, dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio *ex art. 73*, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. il verbale d'udienza), che detto mezzo di gravame debba parimenti essere dichiarato inammissibile stante la natura non lesiva degli atti con lo stesso avversati, ciò che consente al Collegio di prescindere dall'esame dell'eccezione frapposta dalla parte resistente.

9.1. La mera istituzione di un "*tavolo tecnico permanente per la bonifica della rada di Augusta*" e la convocazione di un incontro (avente come punto all'ordine del giorno "*attività propedeutiche all'avvio delle procedure di bonifica della rada di Augusta*"), in assenza di prescrizioni incidenti - in via immediata e diretta - sulla sfera giuridica dell'interessata, non si connota come atto lesivo.

Anche l'avversato "*resoconto*" (relativo all'incontro del 17 giugno 2019), in difetto di prescrizioni aventi le sopra ricordate connotazioni (significativo, in tale direzione, è il passaggio racchiuso nel detto resoconto circa la ravvisata necessità di istituire e convocare un tavolo tecnico permanente per "*riavviare le attività di bonifica della Rada di Augusta*" nonché il passaggio conclusivo circa la riconvocazione del medesimo tavolo per il mese di luglio 2019), è privo di portata lesiva.

Deve inoltre ribadirsi che l'impugnata diffida prot. n. 18206 del 7 settembre 2017 non può ritenersi lesiva per le ragioni già specificate (cfr. *supra*).

9.2. Ed invero, l'azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, similmente all'azione disciplinata dal codice di procedura civile (di cui mutua le fondamentali caratteristiche anche in virtù del rinvio esterno contemplato dall'art. 39, comma 1, cod. proc. amm.), è contraddistinta da alcune condizioni fra le quali l'interesse ad agire (*rectius*, a ricorrere) di cui all'art. 100 cod. proc. civ., consistente nell'utilità personale (in quanto specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell'azione amministrativa), attuale (dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione) e concreta (da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente) promanante dalla rimozione del provvedimento amministrativo impugnato e, più in generale, identificantesi con il bisogno di tutela giurisdizionale al punto da prospettarsi il ricorso al giudice amministrativo quale rimedio indispensabile per rimuovere lo stato di fatto lesivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7928).

10. Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 giugno 2021, il Collegio, dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio *ex art. 73*, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. il verbale d'udienza), ritiene che il detto mezzo di gravame debba parimenti essere dichiarato inammissibile stante la natura non lesiva degli atti impugnati con lo stesso mezzo.

L'avversato decreto del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Risanamento Ambientale prot. n. 50 del 15 aprile 2021, avente ad oggetto "*Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Priolo", indetta con nota del 23 febbraio 2021 con protocollo n. 19031/MATTM per l'approvazione del documento "Rada di Augusta - Relazione ISPRA-CNR - gennaio 2020". ISPRA e CNR-IAS*", è privo di immediata capacità lesiva.

Invero, in termini generali, la conferenza di servizi c.d. decisoria ha struttura dicotomica, con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio), che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2018, n. 3109; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 febbraio 2023, n. 915).

In concreto, poi, l'impugnato decreto contiene la mera approvazione del "*documento "Rada di Augusta - Relazione ISPRA-CNR - gennaio 2020" trasmesso dall'ISPRA e dal CNR-IAS e acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7910/MATTM del 7 febbraio 2020, propedeutico al prosieguo della procedura di bonifica della Rada di Augusta*" e non racchiude un contenuto autonomamente precettivo e direttamente lesivo della posizione giuridica della parte ricorrente.

Le note di mera comunicazione - ovvero di trasmissione di verbali o di documenti - sono parimenti prive di spessore provvedimentale e, dunque, sprovviste di efficacia lesiva.

Quanto alle lettere di convocazione della conferenza di servizi, esse costituiscono atti meramente endoprocedimentali, privi di efficacia provvedimentale e della connessa immediata lesività (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 febbraio 2023, n. 915).

Per costante giurisprudenza, inoltre, gli atti endo-procedimentali (quali i verbali delle conferenze istruttorie) non sono di regola autonomamente impugnabili, salvo che essi impongano prescrizioni vincolanti e immediatamente efficaci, avverso le quali va riconosciuta - quindi - l'azionabilità della tutela giurisdizionale (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 10 febbraio 2021, n. 142), ipotesi non ricorrente nel caso in esame.

Deve inoltre ribadirsi che gli altri atti impugnati non possono ritenersi lesivi per le ragioni già specificate (cfr. *supra*).

11. Infine, quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 giugno 2022, il Collegio, dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio *ex art. 73*, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. il verbale d'udienza), ritiene che il detto mezzo di gravame debba parimenti essere dichiarato inammissibile stante la natura non lesiva del provvedimento impugnato con lo stesso mezzo.

Invero, l'avversata nota del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, Ex Divisione III – Bonifica dei siti di interesse nazionale in data 1° aprile 2022, avente ad oggetto “SIN Priolo (ID_04) – Aggiornamento valori di intervento Rada di Augusta – “Piano di attività per la definizione dei valori di intervento dei sedimenti nella Rada di Augusta (SIN Priolo)”, trasmesso da ISPRA con nota acquisita al Prot. 33945/MITE del 16-03-2022”, nonché il relativo allegato, concernono l'aggiornamento dei valori di intervento della rada di Augusta e non contengono prescrizioni immediatamente e direttamente lesive della posizione giuridica della parte ricorrente.

Deve inoltre ribadirsi che gli altri atti impugnati non possono ritenersi lesivi per le ragioni già specificate (cfr. *supra*).

12. In conclusione, per le ragioni evidenziate, il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

13. L'esito in rito e la peculiarità della vicenda contenziosa giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

(Omissis)

